

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 57/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d' Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 7 Giugno 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Vice Presidente; Cerini Dr. Francesco, Fortino Avv. Vincenzo, Cherubini Dr. Giorgio, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO S.S. MANFREDONIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 8.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MANFREDONIA/NAPOLI DEL 5.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 221/C del 4.4.2007)**

Con atto del 7.4.2007 la società S.S. Manfredonia Calcio preannunciava ricorso, con richiesta di copia degli atti, avverso la sanzione indicata in epigrafe.

A seguito di ricezione degli stessi, faceva pervenire alla C.A.F. una declaratoria di rinuncia al reclamo, così come disciplinato dall'art. 29, comma 12 C.G.S..

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S. per rinuncia, il ricorso come sopra proposto da S.S. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia).

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO A.C. USVA S. FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON L'OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE; DELL'AMMENDA DI €200,00; DELL'INIBIZIONE INFLITTA AI SIGNORI CASERTA RAFFAELE, MANIEZZO CLAUDIO, BORGIA GIOVANNI E RONCARI PIERLUIGI FINO AL 13.6.2007; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO GIUSEPPE FINO AL 28.7.2007; DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI LEGNANI DANIELE E CANNELORA MARCO; DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASERTA GIANLUCA FINO AL 26.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007)**

Con atto di appello, ritualmente proposto in data 11.5.2007, la società A.C. Usva San Francesco ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007, relativo alle sanzioni sopraindicate della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della squalifica del campo per 2 giornate con l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse, dell'ammenda di €200,00, dell'inibizione fino al 13.6.2007 inflitta ai sigg.ri Caserta Raffaele, Borgia Giovanni e Roncari Pierluigi, della squalifica fino al 13.6.2007 inflitta al sig. Maniezzo Claudio, della squalifica inflitta ai calciatori Caserta Gianluca fino al 26.6.2008, Sibio Giuseppe fino al 28.7.2007, Legnani Daniele e Candelora Marco per 5 gare e Degni Alessandro per due gare.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, nel confermare nel resto la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 36 del 29.3.2007, aveva ridotto la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo relativamente ai calciatori Legnani Daniele e Cannalora Marco dal 29.5.2007 a 5 gare e al calciatore Sibio Giuseppe dal 28.11.2007 al 28.7.2007, dichiarando, altresì, inammissibile il reclamo della società relativamente alla squalifica inflitta al calciatore Degni Alessandro.

Nel ricorso dell'11.5.2007 la società A.C. Usva San Francesco chiedeva l'accertamento e la declaratoria di mancanza di motivazione e/o dell'illogicità della motivazione e, per l'effetto, "dopo una valutazione nel merito", la riforma della decisione impugnata "annullando tutte le sanzioni inflitte". Il ricorso dell'11.5.2007 era stato sottoscritto dal signor Pierluigi Roncari nella sua qualità di Presidente della società.

Ritiene questa Corte che il ricorso della A.C. Usva San Francesco sia inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il ricorso è inammissibile dal punto di vista della legittimazione ad agire, con conseguente violazione dell'art. 29, comma 1, C.G.S. Infatti, risulta dalla documentazione in atti che il ricorso è stato sottoscritto dal signor Pierluigi Roncari, nella sua qualità di Presidente della società ricorrente. Alla data dell'11.5.2007 il sig. Roncari non era legittimato a sottoscrivere il ricorso nella qualità di Presidente della società in quanto era inibito fino al 13.6.2007. Conseguentemente, il ricorso è "*tamquam non esset*" perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali.

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile per violazione del disposto dell'art. 33, comma 1, C.G.S. relativamente all'appello proposto dal sig. Pierluigi Roncari in proprio.

Infatti, le argomentazioni addotte dal ricorrente in proprio per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo del sig. Pierluigi Roncari in proprio è in palese contrasto con il disposto dell'art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia "solo" quando la C.A.F. sia giudice di secondo grado.

Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto.

Per converso, il ricorrente ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede.

L'inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da soggetto inibito, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Roncari Pierluigi nella qualità di Presidente dell'A.C. Usva S. Francesco di Paterno Dugnano (Milano); dichiara altresì inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. l'appello proposto dal Sig. Roncari Pierluigi in proprio.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE PARIANOTTI DEVIS E DEL SIG. DONATO CRISTIANO, NONCHÉ DELLA ARONA G.OL.IN.PAR A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 44 del 24.5.2007)**

La Procura Federale della F.I.G.C. proponeva appello avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 24.5.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, relativa al deferimento a carico di Cristiano Donato, Devis Parianotti, nonché a carico della società A.S.D. Arona G.OL.IN.PAR.

La Commissione giudicante di primo grado, con la pronuncia impugnata, ha ritenuto di deliberare il proscioglimento dei suddetti deferiti, per “*assoluto difetto dell'elemento soggettivo*” .

Nel caso di specie, però, non si tratta di accertare la sussistenza di un comportamento commissivo colposo in capo ai soggetti deferiti, nell'attività che ha caratterizzato la richiesta di tesseramento presso l'Ufficio Tesseramento competente. Si tratta, invero, di valutare la sussistenza di un comportamento omissivo in capo ai medesimi.

Sotto l'aspetto fattuale è incontestabile che l'Ufficio Tesseramenti ha, al momento dell'inserimento dei dati relativi al calciatore Parianotti, commesso un errore materiale, indicando il nome errato di Davis al posto del nome corretto “Devis”; altresì, di converso è altrettanto incontestabile che, in materia di tesseramenti di calciatori appartenenti alla L.N.D., la normativa federale pone un obbligo di preventivo controllo sulle libertà da vincoli del calciatore tesserando in capo alla società che procede al tesseramento.

Ed all'uopo nulla può valere la presunta convinzione che il Parianotti fosse stato svincolato dalla Bocacalcio, avendo avuto il medesimo atleta la “rassicurazione” dal Presidente del Bocacalcio che lo avrebbe svincolato a fine stagione 2005/2006. Talchè, il comportamento antiggiuridico della società deferita, è consistito nel non aver accertato prima della richiesta di tesseramento in questione, lo svincolo da parte della società Bocacalcio.

Ed è proprio tale aspetto che rileva ai fini del giudizio, ovvero che effettivamente i soggetti deferiti hanno proceduto al tesseramento *de quo* senza aver ottenuto la lista di svincolo e/o l'attestazione in tal senso della società Bocacalcio.

Ed a supporto di ciò, si sottolinea anche la modalità di compilazione della relativa modulistica, ove è prevista in modo prestampato la duplice ipotesi di nuovo tesseramento od aggiornamento tesseramento.

La compilazione di detta modulistica con l'indicazione che trattasi di nuovo tesseramento, modulistica regolarmente sottoscritta sia dalla società che dal calciatore stesso, certamente porta ad escludere la non consapevolezza e/o la buona fede del tesseramento in corso del calciatore con l'originaria squadra del Bocacalcio.

In buona sostanza, si vuole evidenziare, che pur volendo considerare l'ipotesi della presunta convinzione della società e del calciatore dell'avvenuto svincolo, precedente alla nuova richiesta, quest'ultima giammai poteva comunque riferirsi ad un tesseramento *ex novo*, bensì doveva certamente riguardare l'aggiornamento dello *status* del calciatore.

Orbene, pur in presenza di un errore materiale da parte dell'Ufficio Tesseramento, la società, ed a maggior ragione il calciatore, non potevano non sapere che quest'ultimo proveniva da tesseramento con altra squadra (ed è appena il caso di palesare che, fermo restando l'errore dell'Ufficio Tesseramento, la società ed il calciatore certamente, se non indotto, hanno “agevolato” il suddetto errore).

Invero, con la richiesta di tesseramento *ex novo*, i deferiti, hanno determinato il duplicarsi dell'errore da parte dell'Ufficio Tesseramento che, dopo aver trascritto nel proprio terminale erroneamente il nome del calciatore la prima volta, successivamente lo ha di fatto tesserato due volte.

In caso contrario, la società ed il calciatore deferiti, seguendo il corretto comportamento imposto dalla normativa sportiva, con l'eventuale richiesta di aggiornamento (che ovviamente prevede un precedente tesseramento) avrebbero certamente richiamato l'attenzione dello stesso Ufficio, coadiuvandolo nella fase di accertamento e correzione del precedente errore materiale.

Preso atto dunque, che il calciatore Parianotti risultava tesserato con la società Bocacalcio sino alla data dell'effettivo svincolo dell'11.1.2007, con decorrenza 14.12.2006, lo stesso ha giocato in forza dell'Arona sino al 14.12.2006 in posizione irregolare.

Considerato infine che il calciatore ha partecipato in posizione di tesserato irregolare dell'Arona nelle gare contro Quaronese, Valsessera, Piedimulera, Vogogna e Feriolo, alla luce di tutto ciò

Per questi motivi la C.A.F. ha accolto il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, e per l'effetto, infligge la sanzione di punti 5 di penalizzazione in classifica, nel campionato 2006/2007, a carico della società Arona G.OL.IN.PAR per responsabilità diretta ed oggettiva, l'inibizione per mesi 6 a carico del Sig. Cristiano Donato e la sanzione della squalifica per mesi 3 a carico del calciatore Parianotti Devis.

### ORDINANZA

- 4. RICORSO C.S. CASARGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. SELVA GASPARE FINO AL 30.3.2010 SEGUITO GARA C.S. CASARGO/POL. ROVINATA DEL 25.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

La C.A.F. esaminato il ricorso come sopra proposto da C.S. Casargo di Casargo (Lecco), ritenutane l'opportunità, dispone che entro il termine del 15.6.07 l'A.C.S. Casargo depositi l'originale della ricevuta di spedizione della raccomandata N. 12771337096-1 inviata alla C.A.F. e rinvia per l'esame alla riunione del 19.6.07.

### 2° COLLEGIO

Artico Avv. Sergio – Vice Presidente; Cerini Dr. Francesco, Cherubini Dr. Giorgio, Orlandi Prof. Mauro, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 5. RICORSO S.S. RIVIERA DEI MARMÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUNO NARDI/RIVIERA DEI MARMÌ DELL'8.3.2007** (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 34 del 30.3.2007)

Con deliberazione, pubblicata nel Com. Uff. n. 34 del 30.3.2007, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico irrogava, in accoglimento del ricorso presentato dalla società Bruno Nardi, le seguenti sanzioni:

- nei confronti della società Riviera Marmi, la sconfitta per 0-3 nella gara Allievi Regionali, disputata il 17.3.2007 contro la società Bruno Nardi;
- sempre nei confronti della società Riviera Marmi, la penalizzazione di punti 10 in classifica generale del Campionato Allievi Regionali e la ammenda di €500,00;
- nei confronti del Presidente *pro-tempore* della società Riviera Marmi, la inibizione sino alla data del 31.5.2007;

- nei confronti del calciatore della A.S.D. Riviera Marmi Sesta Giacomo, la squalifica sino alla data del 30.4.2007.

Esponeva il Giudice Sportivo che alla gara Allievi Regionali, disputata il 17.3.2007 tra la A.S.D. Bruno Nardi e la A.S.D. Riviera Marmi, partecipava il calciatore Sesta Giacomo, tesserato presso la Riviera Marmi. Con ricorso del 21.3.2007, la Bruno Nardi chiedeva la sconfitta per 0-3 della Riviera Marmi. Affermava la ricorrente che il calciatore Sesta Giacomo aveva partecipato ad oltre la metà delle gare del campionato promozione: egli, ai sensi dell'art. 34, comma 1, N.O.I.F., non avrebbe dunque potuto partecipare anche alla gara Allievi Regionali del 17.3.2007.

La norma stabilisce, infatti, che "le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi". La violazione di codesta norma comporta, ai sensi dell'art. 12, comma 5, C.G.S., la sconfitta per 0-3 della società.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, in accoglimento del ricorso, irrogava, con deliberazione del 30.3.2007, le citate sanzioni.

Avverso la decisione propone ricorso la A.S.D. Riviera Marmi.

Il ricorso della A.S.D. Riviera Marmi si affida a tre motivi: non avere, il Giudice Sportivo di 2° Grado, accolto la richiesta di convocazione della società, così violando, ex art. 32, comma 6, C.G.S., il principio del contraddittorio; avere, il Giudice Sportivo, deciso in base a mere "informazioni giornalistiche" e non, invece, in base ad atti ufficiali, come prescritto dall'art. 31, lett. c), C.G.S.; non avere, il Giudice Sportivo, correttamente interpretato l'art. 34, comma 1, N.O.I.F., poiché i Campionati Promozione e Allievi Regionali non possono considerarsi tra loro in rapporto di superiore ad inferiore.

Nessuno dei motivi sembra meritevole di accoglimento.

Intorno al primo motivo, osserva questa Commissione che il Giudice Sportivo di 2° Grado ricevette la memoria difensiva della Riviera Marmi, ove era recata la richiesta di convocazione, quando già aveva reso la propria decisione. Ciò per esclusiva responsabilità della ricorrente, che non ha tempestivamente inoltrato la propria richiesta. Al fine di verificare la regolarità del contraddittorio, questa Commissione, nella precedente riunione del 17.5.2007, ha invitato la A.S.D. Bruno Nardi a depositare copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale essa società diede notizia alla Riviera Marmi di aver proposto reclamo al Giudice Sportivo di II grado.

Dal documento, risulta che la Riviera Marmi ricevette copia del reclamo in data 26.3.2007: il Giudice Sportivo decise il reclamo il successivo 30 marzo, data in cui egli giunse a conoscenza della memoria difensiva della Riviera Marmi. Fu dunque per esclusiva responsabilità della Riviera Marmi che il Giudice Sportivo non fu in grado di procedere alla convocazione: da codesta imputabilità, segue che non può qui ravvisarsi alcuna violazione del contraddittorio.

Né coglie nel segno il secondo motivo di ricorso. Con lettera del 28.3.2007, la Lega Nazionale Dilettanti fornì al Comitato Regionale Sicilia documenti ufficiali, dai quali risultava la partecipazione del calciatore Sesta Giacomo a un numero gare del Campionato Promozione, superiore a quello consentito dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F. La decisione non fu assunta - come vorrebbe la Riviera Marmi - sulla base di informazioni giornalistiche, ma sulla base di tali documenti ufficiali.

Circa l'ultimo motivo di ricorso, è agevole rilevare come Campionato Promozione e Campionato Regionale Allievi facciano entrambi parte delle Attività Regionali, svolte dalla Lega Nazionale Dilettanti: chiara prova di ciò si trae, per modo d'esempio, dalla semplice consultazione del sito internet della Lega Nazionale Dilettanti, alla voce "attività agonistica". I due Campionati citati, si legge sempre nella medesima pagina web, sono tra loro in rapporto di superiore ad inferiore. Ne discende il corollario dell'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 34, comma 1, N.O.I.F..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Riviera dei Marmi di Custonaci (Trapani), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO U.S. PADULA A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULA/COMPENSORIO BASSOCILENTO DEL 25.2.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007)

Con atto di appello, ritualmente proposto in data 11.5.2007, la società U.S. Padula A.S.D. ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007, relativo alla sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta alla società appellante su reclamo proposto dalla società Compensorio Bassocilento.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare aveva accolto il reclamo della società Compensorio Bassocilento, che aveva lamentato la partecipazione alla gara di un calciatore della società U.S. Padula A.S.D. in posizione irregolare per un residuo di squalifica da scontare, infliggendo alla società U.S. Padula A.S.D. la sanzione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare aveva ritenuto che il plico contenente i motivi di appello della società Compensorio Bassocilento era stato recapitato “alla società Padula in data 21.3.2007”.

Nel ricorso dell’11.5.2007 la società U.S. Padula A.S.D. chiedeva la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla società Compensorio Bassocilento per l’omessa comunicazione del reclamo stesso, con conseguente nullità e/o inefficacia della decisione della Commissione Disciplinare.

Ritiene questa Corte che il ricorso della società U.S. Padula A.S.D. sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento, con conseguente annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e ripristino del risultato di 1-0 a favore della Società ricorrente, conseguito sul campo nella gara del 25.2.2007.

Infatti, dall’esame degli atti di causa risulta documentalmente che la società Compensorio Bassocilento ha inviato la copia del reclamo in Via Provinciale, località Padula, mentre invece sempre dagli atti di causa risulta che l’indirizzo della società U.S. Padula A.D.S. era diverso. In particolare, all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza per la stagione 2006/2007 la società U.S. Padula A.D.S. aveva comunicato che l’indirizzo per la corrispondenza era quello di Via Nazionale c/o Romanelli Automazioni, località Padula Scalo, mentre l’indirizzo telegrafico era in Via Nazionale sempre in località Padula Scalo.

Appare evidente dagli atti di causa che la copia del reclamo della società Compensorio Bassocilento è stato inviato a un indirizzo diverso da quello comunicato ufficialmente dalla società U.S. Padula A.D.S., sicché non si è potuto instaurare alcun valido contraddittorio avanti alla Commissione Disciplinare, la quale è caduta in un macroscopico errore di prospettiva ritenendo efficace una comunicazione addirittura inesistente in radice e, quindi, “tamquam non esset”, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo della società Compensorio Bassocilento.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso della società U.S. Padula A.S.D., stante la palese violazione del principio del contraddittorio, la C.A.F. annulla la decisione della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 9, C.G.S. e dispone il ripristino del risultato di 1-0 a favore della società U.S. Padula A.S.D., conseguito sul campo nella gara del 25.2.2007.

L’accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Padula di Padula Scalo (Salerno), annulla la delibera impugnata e dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Compensorio Bassocilento alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.; per l’effetto ripristina il risultato conseguito sul campo di 1-0 nella gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. BOYS FOGGIA/GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 17.2.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 10.5.2007)

Il Presidente del Comitato Provinciale di Foggia della F.I.G.C, settore Giovanile e Scolastico, denunciava, con missiva in data 27.2.2007, al Giudice Sportivo del predetto Comitato che nella gara tra la A.C. Boys Foggia e la A.S.D. Gioventù Calcio Foggia, disputatasi il giorno 12.2.2007, la A.C. Boys Foggia aveva impiegato il calciatore Cristian Di Palma che risultava non essere stato tempestivamente tesserato perché la relativa richiesta era stata inoltrata al competente Ufficio solamente lo stesso giorno in cui aveva avuto luogo l'incontro.

Il Giudice Sportivo trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo di II grado del Comitato Regionale Puglia, ritenuto competente.

Quest'ultimo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 10.5.2007, pur riconoscendo che il calciatore Cristian Di Palma era stato irregolarmente impiegato dal A.C. Boys Foggia nella gara del 17.2.2007 contro la A.S.D. Gioventù Calcio Foggia, non applicava la sanzione della perdita della gara a carico della prima società in quanto il deferimento da parte del Presidente del Comitato Provinciale di Foggia, dal quale aveva preso l'avvio il procedimento di Giustizia Sportiva, era tardivo.

Avverso tale decisione la A.S.D. Calcio Foggia ha presentato tempestivo ricorso a questa Commissione di Appello Federale lamentando che il Giudice Sportivo di 2° Grado si fosse pronunciato con motivazioni contraddittorie e contrarie alle normative sportive in vigore e chiedendo che a carico della A.C. Boys Foggia venisse comminata la sanzione della perdita della gara in discussione per 0-3.

Il ricorso non è fondato.

La sanzione della perdita della gara per l'irregolare impiego del calciatore Cristian Di Palma da parte della A.C. Boys Foggia non può essere inflitta a quest'ultima società per vizio procedurale iniziale costituito dal tardivo deferimento da parte del Presidente del Comitato Provinciale di Foggia.

Invero quest'ultimo ha deferito al Giudice Sportivo la A.C. Boys Foggia per l'irregolarità verificatasi nell'incontro del 17.2.2007 con comunicazione del 27.2.2007 e perciò nel decimo giorno successivo alla gara laddove l'art. 25 n. 5 C.G.S. impone che il deferimento sia effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Di qui l'improcedibilità dell'azione nei confronti della A.C. Boys Foggia come correttamente rilevato nella delibera impugnata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Gioventù Calcio Foggia di Foggia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. PENNA MAURIZIO FINO AL 31.12.2009** (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 10.5.2007)

Il Frosinone Calcio, unitamente al signor Penna Maurizio, ha proposto reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicato sul Com. Uff. n. 55 pubblicato il 10.5.2007 riguardante la sanzione comminata dal Giudice Sportivo e confermata dal Comitato Regionale Lazio, al tecnico Penna Maurizio squalificato fino al 31.12.2009 in riferimento ai fatti occorsi nella gara Frosinone Calcio S.r.l./Tor de' Cenci valida per la Coppa Allievi Lazio dell'1.4.2007, Settore Giovanile e Studentesco in quanto al termine della gara, sulle scale d'ingresso agli spogliatoi, raggiungeva un calciatore della squadra avversaria e iniziava con lui un diverbio, colpendolo in fine con un forte

pugno sul viso. Da questo episodio si generava una rissa che coinvolgeva tutti i presenti nel recinto dello spogliatoio e veniva sedata per il pronto intervento dei dirigenti accompagnatori delle due squadre.

Il motivo del reclamo presentato riguarda l'eccessività della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo che descriveva l'episodio come grave, poiché "posto in essere nei confronti di un ragazzo da parte di un allenatore adulto che, in quanto tale, in particolare nel Settore Giovanile Scolastico, dovrebbe principalmente rivestire un ruolo educativo e formativo.

Ritiene inoltre la reclamante che, invece, il Giudice di 2° grado, nel riesaminare, l'accaduto, non abbia tenuto, in alcun modo, conto delle circostanze attenuanti quale, l'ammissione dell'accaduto da parte del signor Penna Maurizio e l'istintività del comportamento tenuto.

Va preliminarmente osservato che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lett. d), trattandosi di 3° grado di giudizio di merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto da Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO SIG. PALMAS ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO A TUTTO IL 31.7.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 287/C del 23.5.2007)

Il signor Palmas Angelo, dirigente tesserato per la Sassari Torres S.r.l., propone reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicato nel Com. Uff. n. 287/C del 23.5.2007 che ha confermato la sanzione dell'inibizione ex art. 14 comma 1 lett. e) fino a tutto il 31.7.2007, comminatagli dal Giudice Sportivo.

Lamenta il reclamante che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare appare esulare completamente dalle argomentazioni difensive rese, ribadendo che il comportamento tenuto dal signor Palmas Angelo, nei confronti della terna arbitrale, sia stato, senza dubbio, dettato dalla particolare intensità agonistica del match unitamente ad alcune decisioni arbitrali che apparivano agli occhi della squadra di casa alquanto dubbie.

Difatti, si legge nel provvedimento impugnato:... *"il rapporto del commissario di campo, che al contrario di quanto affermato dal Palmas, non è minimamente in contrasto con il referto arbitrale, risulta, oltre dalle ripetute frasi volgari all'indirizzo dell'arbitro, anche dal fatto che all'interno dello spogliatoio il sig. Palmas continuava ad urlare contro l'arbitro frasi minacciose e volgari"...* orbene non è chi non veda che tali frasi hanno un chiaro e grave contenuto offensivo, ingiurioso e denigratorio, tra l'altro reiterato.. la sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata".

Alla luce dei fatti esposti e in linea con la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare, questa Commissione d'Appello Federale ritiene di dover confermare l'impugnata delibera, anche in considerazione del fatto che il comportato contestato al reclamante è stato posto in essere da un soggetto che avrebbe dovuto tenere nei confronti della terna arbitrale un comportamento sportivamente irrepreensibile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Palmas Angelo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO POL. RAPID TORINO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAPID TORINO/DYNAMO MONCALIERI DEL 20.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Com. Uff. n. 45 del 31.5.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta –, con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 45 del 31.5.2007, stabiliva, in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S. Dynamo Moncalieri, di infliggere alla società A.S.D. Polisportiva Rapid Torino, ai sensi dell'art. 12, C.G.S., la punizione sportiva della sconfitta della gara, con il punteggio di 0-3. La decisione aveva per oggetto la gara Rapid Torino/Dynamo Moncalieri, disputata il 20.5.2007, nell'ambito dei Play-Off del Campionato di seconda categoria, organizzato dal Comitato Provinciale di Torino.

Affermava, nel ricorso, la società Dynamo Moncalieri che la Rapid Torino avrebbe utilizzato, nel corso della citata gara, un calciatore – Palma Matteo – squalificato per recidività dal Giudice Sportivo nel corso della penultima gara di campionato. Calciatore, in altri termini, che non potevano partecipare alla gara del 20.5.2007, perché colpito da sanzione disciplinare.

La Commissione Disciplinare accoglieva il ricorso e, per l'effetto, irrogava alla Rapid Torino la sanzione della sconfitta per 0-3.

Avverso la decisione propone ricorso la A.S.D. Polisportiva Rapid Torino.

La difesa della Rapid Torino svolge unico motivo di ricorso, che può così riassumersi: non avere, la Commissione Disciplinare, fatto corretta applicazione dell'art. 14, comma 12, lett. b), C.G.S., nella parte in cui prescrive che le squalifiche per recidiva comminate nell'ultima giornata di campionato vanno scontate nella stagione successiva.

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova qui rammentare che l'art. 14, comma 12, lett. b), invocato dalla Rapid Torino, dispone che solo le squalifiche comminate “nell'ultima giornata di campionato” siano da scontare nella stagione successiva. Nel caso in esame, come chiaramente si legge nel Com. Uff. n. 43 del 10.5.2007, il calciatore Palma Matteo della Rapid Torino fu squalificato in seguito a provvedimento disciplinare, emesso nel corso della penultima giornata di campionato, disputata il 29.4.2007. A nulla vale rilevare in senso contrario – come, invece, si prova di fare la difesa della ricorrente – che il Com. Uff. n. 43 fu pubblicato in momento successivo alla disputa della gara di Play-Off; che, in altri termini, la Rapid Torino seppe della squalifica di Palma dopo il 20.5.2007. La pubblicazione del provvedimento disciplinare sul Com. Uff. svolge, infatti, mera funzione di pubblicità notizia: essa pubblicazione non è costitutiva della sanzione a carico del calciatore, ma solo giova a rendere conoscibile il provvedimento al pubblico indistinto. Il provvedimento sanzionatorio è non solo valido, bensì pure pienamente efficace dalla data in cui fu deciso: ovvero, nel caso in esame, dal 10.5.2007.

Il periodo di squalifica copriva, dunque, anche la gara di Play-Off, svoltasi il 20.5.2007. In altri termini: poiché la squalifica traeva fonte da un provvedimento emesso nella penultima – e non ultima - giornata, essa ben doveva scontarsi, ove possibile, nella stagione in corso. Essendo stata la Rapid Torino ammessa ai play-off, la squalifica si estendeva quindi anche alle gare di quest'ultima fase della stagione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Rapid Torino di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

-----

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma l'8 Giugno 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete